CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAMBALE

Abolizione delle ritenute sulle vincite del gioco del lotto

Presentata il 31 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto sulle vincite del gioco del lotto vengono effettuate ritenute, rispettivamente dell'ordine dell'1 per cento a favore del Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, ai sensi dell'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni (ruolo poi soppresso dall'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528); e del 2 per cento (oltre ai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi) a favore del fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 17, penultimo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Gli importi derivanti dalle trattenute richiamate vengono devoluti al personale delle due Amministrazioni innanzi citate sotto forma di integrazione delle indennità di buonuscita, vale a dire in aggiunta alla ordinaria indennità di quiescenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Si tenga presente che il gettito annuale lordo del gioco del lotto, attualmente, si aggira sui 5.000 miliardi ma è destinato a crescere notevolmente con l'attuazione definitiva del sistema automatizzato della raccolta delle scommesse avviato, solo in parte del territorio nazionale, da poco tempo.

Le vincite, sulle quali viene effettuato il prelievo complessivo del 3 per cento, si aggirano mediamente intorno al 50 per cento del gettito lordo delle scommesse, vale a dire intorno ai 2.500 miliardi all'anno.

Conseguentemente le ritenute che si propone di abolire versano 25 miliardi all'anno al fondo di quiescenza del personale del soppresso ruolo del lotto, e 50 miliardi all'anno, oltre l'intero gettito dei proventi della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi, al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

È veramente scandaloso, in un momento di delicate difficoltà economiche per l'intero Paese, mantenere un così ingiustificato privilegio a limitate categorie di pubblici dipendenti; privilegio che, peraltro, mortifica e discrimina tutto il rimanente personale del pubblico impiego.

Ma l'effetto più deleterio, che finisce per penalizzare ulteriormente le entrate dell'Erario, è dato dalla riduzione delle vincite del lotto di Stato, che ovviamente incentiva il ricorso al lotto clandestino, ove le vincite non vengono decurtate.

Per questi motivi si chiede la rapida approvazione della presente proposta di legge, tenendo altresì presente che l'1 per cento già devoluto a favore del Fondo di quiescenza del personale del soppresso ruolo del lotto, sarà versato direttamente al Ministero del tesoro, unitamente al gettito netto dei proventi della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi; mentre l'abolizione della ritenuta rimanente del 2 per cento, già devoluta a favore del fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, rappresenta un efficace mezzo di lotta contro il gioco clandestino, in quanto riduce il « prelievo » sulle vincite del lotto di Stato.

Da notare, infine, che mentre l'1 per cento viene sottratto ad un fondo di un personale il cui ruolo è stato definitivamente soppresso, con corrispondente incremento delle entrate dello Stato, il rimanente 2 per cento viene trattenuto solo sulle vincite delle giocate fatte nelle città dove il sistema automatizzato della raccolta delle scommesse del lotto di Stato è stato avviato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La ritenuta dell'1 per cento sulle vincite del gioco del lotto di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, già devoluta, ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è devoluta all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e alla Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

2. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono abrogati. I proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi sono comunque versati al Ministero del tesoro.

DDL13-1361
Lire 500